

Informative e news per la clientela di studio SETTEMBRE 2025

Ires premiale: approvato il decreto del MEF	2
È finalmente operativo lo speciale split payment nel settore logistica e trasporti: approvato il modello di comunicazione e istituito il codice tributo	5
Concordato preventivo biennale 2025/2026 e “sanatoria” anni pregressi	7
Ampliato a due anni il termine per alienare l’immobile e fruire del credito di imposta per il riacquisto della prima casa	12
Scade il prossimo 30 settembre il termine per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in altri Paesi europei	14
Novità in tema di polizze catastrofali	17

Informative e news per la clientela di studio

IRES PREMIALE: APPROVATO IL DECRETO DEL MEF

Con Decreto del 7 agosto scorso il MEF dà attuazione alla cosiddetta “IRES premiale” a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, (Legge delega n. 111/2023 e Legge di Bilancio n. 207/2024). Questo provvedimento ha lo scopo di incentivare gli investimenti e l’occupazione attraverso una riduzione mirata dell’aliquota IRES, subordinata al rispetto di specifiche condizioni, in particolare accantonamento degli utili, investimenti in beni “Industria 4.0” o progetti di innovazione che riducono i consumi energetici, e incrementi occupazionali.

Il Decreto nasce dall’esigenza di dare attuazione ai criteri direttivi previsti dalla Legge delega per la riforma fiscale, orientata a legare la riduzione degli oneri tributari a comportamenti virtuosi delle imprese. In particolare, la riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES opera come meccanismo premiale, condizionato a investimenti produttivi, tecnologici e digitali e alla creazione di posti di lavoro stabili

Dal punto di vista sistemico, il Decreto evidenzia un coordinamento tra vari strumenti agevolativi: crediti d’imposta “4.0”, agevolazioni per l’occupazione, incentivi alla capitalizzazione. La possibilità di cumulo con altri incentivi, nei limiti del costo effettivo sostenuto, rappresenta un elemento di attenzione alle esigenze pratiche delle imprese e una risposta alle critiche di frammentazione e sovrapposizione normativa.

Ambito soggettivo ed esclusioni

Il provvedimento precisa chiaramente i soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES. Ne sono destinatari le società di capitali, enti commerciali residenti e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non residenti, nonché, limitatamente all’attività commerciale, gli enti non commerciali. Sono invece esclusi i soggetti in liquidazione, coloro che adottano regimi forfetari o contabilità semplificata o che si trovano in procedure concorsuali liquidatorie. Queste esclusioni mirano a concentrare il beneficio su imprese operative, strutturate e orientate alla crescita, evitando al contempo potenziali abusi o distribuzione in situazioni di crisi irreversibile.

Condizioni premiali: accantonamento utili, investimenti e occupazione

Tre macro-condizioni devono essere simultaneamente soddisfatte:

ACB Member

- accantonamento di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 in apposita riserva, non destinata alla distribuzione ai soci, e destinazione di almeno il 30% di tale utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell'utile 2023) a investimenti in beni strumentali "4.0" o in progetti "Transizione 5.0";
- realizzazione degli investimenti rilevanti – beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, oppure beni legati all'efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 19/2024. Per questi ultimi viene richiesto un calo dei consumi energetici (almeno 3% della struttura produttiva o 5% dei processi interessati dall'investimento);
- incremento occupazionale: mantenimento almeno della media delle unità lavorative annue del triennio precedente e nuove assunzioni a tempo indeterminato che rappresentino almeno l'1% degli addetti mediamente occupati nel 2024; inoltre, non si deve essere ricorsi alla cassa integrazione guadagni, eccetto casi particolari.

Cause di decadenza e recupero dell'agevolazione

Il Decreto stabilisce chiari meccanismi di decadenza, fondamentali per la tenuta del sistema:

- si decade dal beneficio in caso di distribuzione degli utili accantonati entro i 2 esercizi successivi o in caso di dismissione, cessione, delocalizzazione o destinazione estranea dei beni agevolati entro il quinto periodo d'imposta successivo;
- la decadenza comporta l'obbligo di versamento dell'imposta ordinaria e degli interessi entro i termini ordinari,
- specifici prospetti di monitoraggio devono essere compilati nella dichiarazione dei redditi, con dettagli sulle variazioni riserve e sugli investimenti, rafforzando la trasparenza e riducendo il rischio di errori e contestazioni.

Questi meccanismi, seppur articolati, garantiscono un controllo ex post della regolarità del beneficio e rafforzano la deterrenza rispetto a possibili strategie elusive o speculative.

Consolidato e trasparenza fiscale

Il Decreto affronta anche il tema del consolidato fiscale e della trasparenza, assicurando che la riduzione dell'aliquota IRES possa trovare applicazione nelle strutture societarie più complesse. Si introduce la possibilità per la controllante di utilizzare il beneficio, nei limiti dei redditi fiscalmente consolidati, e la facoltà di computare perdite pregresse in diminuzione della quota di reddito agevolato. In caso di cause di decadenza, le responsabilità si trasferiscono dal singolo società al gruppo (o, in regime di trasparenza, ai soci) con regole chiare sul recupero dell'agevolazione e sui tempi di versamento.

ACB Member

Altri aspetti

Il Decreto, infine, contiene regole di coordinamento con la disciplina CFC (imprese controllate estere) e di gestione del beneficio in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti). Nei primi casi, viene confermata la necessità del confronto tra l'aliquota estera e quella italiana ordinaria, a tutela della coerenza della tassazione internazionale. Nelle operazioni di riorganizzazione, si stabilisce il subentro negli obblighi e diritti relativamente alla riduzione dell'aliquota IRES da parte dei soggetti aventi causa, garantendo continuità e possibilità di rispetto delle condizioni anche in seguito a modifiche strutturali.

ACB Member

Informative e news per la clientela di studio

È FINALMENTE OPERATIVO LO SPECIALE SPLIT PAYMENT NEL SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI: APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE E ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

Come è noto, l'articolo 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'articolo 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio per l'anno 2025), ha introdotto una nuova ipotesi di applicazione del regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) in relazione alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Nell'attesa del rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della prevista autorizzazione "in deroga" secondo quanto previsto dall'articolo 395, Direttiva n. 2006/112/CE, alla quale è quindi subordinata l'applicazione della descritta disciplina, il Legislatore ha previsto un particolare regime opzionale (sia da parte del prestatore sia del committente) secondo il quale – in relazione alle descritte prestazioni - il pagamento dell'IVA sulle suddette prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta (tale opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, restando ferma la responsabilità solidale di quest'ultimi per l'imposta dovuta).

In questa che potremmo definire una speciale forma di "split payment" viene altresì previsto che la fattura è emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ma senza possibilità di operare qualsivoglia compensazione ed entro un termine riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Va altresì considerato che la sopra descritta disciplina ha subito di recente delle rilevanti modifiche a opera dell'articolo 9, D.L. n. 84/2025, convertito nella Legge n. 108/2025 (G.U. 177 del 01/08/2025) con il quale il Legislatore:

- è intervenuto ampliando il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile;
- ha eliminato i vincoli contrattuali che limitavano l'applicazione del reverse charge, in particolare quelli oggettivi (prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e utilizzo di beni

ACB Member

strumentali del committente o a esso riconducibili) che condizionavano l'applicazione del reverse charge a un sottoinsieme molto ristretto di operazioni.

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 309107/2025 del 28 luglio scorso, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 60, Legge n. 207/2024, è stato poi approvato il modello di comunicazione con il quale committente e prestatore possono transitoriamente optare a decorrere dal 30 luglio 2025 per questa particolare forma speciale di split payment con queste ulteriori specificazioni:

- l'opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate e ha durata triennale;
- l'esercizio dell'opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione;
- l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori e prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

Sempre con lo stesso provvedimento sono individuate la modalità di presentazione, la reperibilità del modello di comunicazione e le modalità di consultazione del modello inviato a opera delle parti. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e il file contenente la comunicazione è formato utilizzando il software denominato "ReverseChargeLogistica", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Da ultimo, con la risoluzione n. 47/E/2025, l'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il versamento tramite il modello F24 dell'IVA dovuta secondo tale particolare regime transitorio, ha istituito lo specifico codice tributo "6045" denominato "IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" dettando altresì le seguenti regole di compilazione:

- esposizione nella sezione "Erario" nella colonna "importi a debito versati";
- compilazione dei campi "rateazione/regione/prov./mese rif.";
- compilazione dell'"anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "oMM" e "AAAA".

Informative e news per la clientela di studio

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026 E “SANATORIA” ANNI PREGRESSI

Con l'articolo 12-ter, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, è stato completato il quadro normativo relativo all'“accoppiata” concordato preventivo biennale 2025/2026 (la cui disciplina era già contenuta nel c.d. “correttivo-bis” alla riforma fiscale) e ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023. Si ricorda che l'accesso alla sanatoria per gli anni pregressi è ammesso solamente per coloro che aderiscono alla proposta del Fisco per gli anni 2025/2026, mentre è possibile aderire solamente al concordato e non anche al ravvedimento speciale.

Concordato preventivo biennale

Le principali novità del concordato preventivo biennale 2025/2026 riguardano ambito soggettivo, modalità e termini di adesione, specifiche regole per i professionisti, e tetti all'imposta sostitutiva, con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente e trasparente. Si ricorda che il concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta uno strumento di accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate per predeterminare il reddito imponibile su cui versare le imposte per due annualità, ottenendo così stabilità e semplificazioni fiscali. Nel biennio 2025-2026, l'istituto è stato rivisto e ampliato con il cosiddetto “correttivo-bis” di giugno 2025, che ha introdotto nuove soglie, regole di esclusione e maggiore interoperabilità tra le categorie professionali.

Ambito soggettivo

Dal 2025 possono aderire al CPB i contribuenti che esercitano, in modo prevalente, attività in agricoltura, manifattura, servizi, professioni e commercio, a condizione che siano soggetti agli ISA. Sono ammessi anche le società di persone, le società di capitali in regime di trasparenza e gli studi associati, purché tutti i soci aderiscano. Viene esclusa la possibilità di adesione per i soggetti forfettari, la cui partecipazione era concessa solo per il 2024 in via sperimentale. Restano esclusi coloro che hanno debiti fiscali superiori a 5.000 euro, debiti previdenziali irrisolti o condanne tributarie negli ultimi 3 anni.

Modalità e termini per l'adesione

ACB Member

Per il biennio 2025/2026, l'adesione può avvenire in 2 modalità: contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (tramite quadro CPB allegato al modello Redditi 2025), oppure con invio separato e autonomo del modello CPB. Il termine di adesione, precedentemente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025, estendendo la finestra operativa per l'accettazione della proposta. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la scadenza è spostata all'ultimo giorno del settimo mese successivo a chiusura del periodo d'imposta.

Regole specifiche per i professionisti

I professionisti, inclusi gli studi associati e le STP, possono aderire soltanto se tutti i soggetti coinvolti applicano gli ISA e non presentano cause di esclusione specifiche. In caso di partecipazione in associazioni professionali, la scelta di aderire è vincolante per tutti gli associati. La nuova normativa ha inoltre introdotto cause di esclusione e cessazione collegate alla presenza di partecipazioni non aderenti o al mancato rispetto dei requisiti ISA, rendendo l'adesione più rigorosa. Ruolo centrale riveste anche l'affidabilità fiscale, che può premiare il contribuente con proposte di concordato più vantaggiose.

Limite massimo per l'imposta sostitutiva

Dal 2025, la flat tax del CPB si applica entro il limite di 85.000 euro di eccedenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente. Oltre tale soglia, l'imposta è rimodulata: si applicano le aliquote ordinarie IRPEF (43% per persone fisiche) e IRES (24% per società).

Ravvedimento speciale anni 2019-2023

I soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al CPB, possono procedere a un regime di ravvedimento versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il ravvedimento è applicabile per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

ACB Member

- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.

Aliquote

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l'aliquota del:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini IRAP l'imposta sostitutiva è pari al 3,9%. Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Aspetti particolari per alcuni soggetti

I soggetti con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, TUIR (esclusi quelli "finanziari"), ovvero compensi di lavoro autonomo cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento in presenza di una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate al COVID-19, introdotte con specifici Decreti MEF;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività (di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), D.L. n. 50/2017);
- hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta

ACB Member

sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 12,5%;

- la base imponibile dell'IRAP è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive sono diminuite del 30%, a eccezione dell'ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Versamento dell'imposta ed efficacia dell'adesione

Premesso che il valore complessivo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro, il versamento è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale:

- l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate;
- il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5, TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), TUIR, imputati ai singoli soci per trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Effetti del ravvedimento

Una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39, D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'articolo 54, comma 2,

ACB Member

secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal CPB di cui all'articolo 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621, c.c. e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p., commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione;
- d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

Nei casi di cui alla lett. b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. Restano comunque validi i pagamenti già effettuati; non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento con applicazione della proroga al 31 dicembre 2028.

Infatti, in deroga all'articolo 3, comma 3, Legge n. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43, D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 57, D.P.R. n. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.

È, inoltre, previsto che restano validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997 e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022, già effettuati al 2 agosto 2025, e non si dà luogo a rimborso.

Informative e news per la clientela di studio

AMPLIATO A DUE ANNI IL TERMINE PER ALIENARE L'IMMOBILE E FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

L'articolo 1, comma 116, Legge n. 207/2024 ha modificato da 1 a 2 anni l'arco temporale entro il quale l'acquirente persona fisica di una nuova prima casa deve procedere alla vendita della precedente abitazione acquistata sempre con l'agevolazione prima casa, per non perdere l'applicazione delle aliquote agevolate su imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero su IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n.197/E/2025, ha chiarito che il termine di 2 anni valido per l'applicazione delle imposte indirette con aliquote agevolate sull'acquisto rileva anche per la fruizione dell'altra agevolazione consistente nel credito di imposta per il riacquisto della prima casa, disciplinato dall'articolo 7, Legge n. 448/1998.

Il chiarimento della risposta a interpello n.197/E/2025

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una vendita di abitazione precedentemente acquistata coi benefici prima casa successiva al riacquisto della prima casa. La novità normativa introdotta dall'articolo 1, comma 116, Legge n. 207/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha impatto su tutti gli atti relativi ai riacquisti della prima casa fatti nel corso del 2024 e avvenuti prima della vendita del precedente immobile. L'agevolazione prima casa viene applicata all'atto del rogito di acquisto della nuova abitazione per quanto riguarda l'applicazione delle imposte indirette.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta è concesso in via provvisoria al contribuente dopo il riacquisto nel presupposto che la vendita della precedente prima casa avvenga entro il termine di 2 anni dal rogito della nuova prima casa. In caso di mancato rispetto del termine biennale vi sarà la decadenza dall'agevolazione prima casa fruita per il riacquisto (cioè verranno applicate le imposte indirette secondo le aliquote ordinarie e non più quelle agevolate) e verrà meno il diritto al credito di imposta.



Pertanto, ad esempio, se il nuovo acquisto che beneficia della agevolazione prima casa è stato fatto il 7 novembre 2024, il termine per alienare la precedente abitazione e non perdere la agevolazione sulle imposte indirette già fruita all'atto del

ACB Member

rogito e non perdere, inoltre, la fruizione del credito di imposta sul riacquisto è fissato al 7 novembre 2026.

Resta, invece, ancora da chiarire da parte dell'Amministrazione finanziaria se il termine dei 2 anni (per fruire sia delle imposte indirette agevolate sia del credito di imposta) possa essere applicato anche alla fattispecie “inversa” in cui avviene la vendita della precedente abitazione prima del nuovo acquisto della prima casa.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI



Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'IVA pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva n. 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'IVA sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. n. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi *extra* UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).



Entro il termine del prossimo 30 settembre 2025 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro nell'anno 2024.

Data entro la quale presentare istanza	30 settembre 2025
--	-------------------

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati):

- tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis e articolo 3, D.P.R. n. 322/1998;
- avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- tramite le CCIAA italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla Legge n. 518/1970.

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fisconline

ACB Member



Il 30 settembre 2025 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Ambito soggettivo

L'adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l'IVA in un altro Stato membro dell'Unione Europea per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del *pro rata*, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
- non abbia la sede della propria attività economica nello Stato membro di rimborso;
- non possieda nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali; oppure
- non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
- non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:
 - di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA; nonché
 - di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge.



Non preclude il diritto al rimborso la circostanza che il soggetto passivo richiedente:

- abbia nominato, nello Stato membro di rimborso, un rappresentante fiscale ai fini IVA (Corte di Giustizia UE, causa C-323/12 del 6 dicembre 2014);
- avrebbe dovuto essere identificato ai fini IVA nello stato membro di rimborso (Corte di Giustizia UE, causa C-242/19 dell'11 giugno 2020).

Soggetti esclusi

Il rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- non ha svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
- ha effettuato solamente operazioni esenti o non soggette a IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
- si è avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla Legge n. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011;
- si è avvalso del regime speciale dei produttori agricoli ex articolo 34, D.P.R. n. 633/1972.

ACB Member

Ambito oggettivo

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate destinata all'istanza di rimborso è disponibile al *link*:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

Importo minimo del rimborso

L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

- a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a 3 mesi;
- a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle Entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.



In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

ACB Member

Informative e news per la clientela di studio

NOVITÀ IN TEMA DI POLIZZE CATASTROFALI

Lo scorso 25 luglio 2025 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del 18 giugno 2025 del MIMIT contenente l'elenco completo degli incentivi alle imprese, non spettanti nel caso di mancata stipula della polizza catastrofale.

Gli incentivi già individuati nel Decreto che non spetteranno in caso di mancato adeguamento alla direttiva sono i seguenti:

- a) contratti di sviluppo;
- b) interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale;
- c) regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora);
- d) sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start);
- e) agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
- f) fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa;
- g) mini contratti di sviluppo;
- h) agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale;
- i) sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- l) finanziamento di start-up;
- m) supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.



Lo scorso 5 agosto il MIMIT ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente sul tema per chiarire che il predetto provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da Decreti adottati dal solo MIMIT; ne deriva che l'elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori

incentivi, sempre di competenza della direzione, definita di concerto con altri Ministeri.

In tema di scadenze, con il D.L. n. 39/2025, è stata introdotta la proroga per l'obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale per le imprese. Il calendario appare oggi così modulato:

PMI	1° gennaio 2026
medie imprese	2 ottobre 2025

Per i contenuti della newsletter comuniciamo di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Le informazioni contenute nelle newsletter non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Il Team di SMP Tax & Legal

ACBMember

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai